




Codice Etico Code of Ethics



<i>INDICE</i>	<i>Pagine</i>
1. PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 NATURA DEL CODICE	3
ART. 2 CONTENUTO E FINALITÀ	3
ART. 3 DESTINATARI	3
ART. 4 OBBLIGATORietà	4
ART. 5 ENTRATA IN VIGORE	4
ART. 6 PUBBLICITÀ DEL CODICE	4
ART. 7 AGGIORNAMENTI	4
2. PRINCIPI DI ETICA D'IMPRESA	4
ART. 8 CORRETTEZZA	4
ART. 9 ONESTÀ NEGLI AFFARI	5
ART. 10 INFORMAZIONE TRASPARENTE E COMPLETA	5
ART. 11 CONCORRENZA LEALE	5
ART. 12 IMPARZIALITÀ	5
ART. 13 RISERVATEZZA E TUTELA DELLA <i>PRIVACY</i>	5
ART. 14 DILIGENZA ED ACCURATEZZA	6
ART. 15 EQUITÀ ED UGUAGLIANZA E CONFLITTO D'INTERESSE	6
ART. 16 PRINCIPIO GERARCHICO	6
ART. 17 PROFESSIONALITÀ	6
ART. 18 TUTELA DELL'AMBIENTE	6
3. CRITERI COMPORTAMENTALI	7
ART. 19 COMPAGINE SOCIALE	7
ART. 20 ORGANO AMMINISTRATIVO	7
ART. 21 ORGANISMO DI VIGILANZA	7
ART. 22 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE	8
ART. 23 GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO	8
ART. 24 USO DEL PATRIMONIO AZIENDALE	9
ART. 25 DIVIETO DI ACCETTAZIONE DONI E/O ALTRE UTILITÀ	9
ART. 26 PERCORSI DI CARRIERA	9
ART. 27 ASSENZA DI DISCRIMINAZIONI	9
ART. 28 PERSONALE STRANIERO	10
ART. 29 DIVIETO DI DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO	10
ART. 30 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA	10
ART. 31 SICUREZZA SUL LAVORO	10
4. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.)	11
ART. 32 PRINCIPI INFORMATIVI	11
ART. 33 GARE ED APPALTI PUBBLICI	11
ART. 34 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA	11
ART. 35 RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	11



5. GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA	12
ART. 36 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI	12
ART. 37 REGISTRAZIONI CONTABILI	12
ART. 38 OPERAZIONI IN DANNO AI CREDITORI	13
ART. 39 COMUNICAZIONI ALLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA	13
ART. 40 CONTRIBUTI, SPONSORIZZAZIONI E OMAGGI .	14
6. RELAZIONI ESTERNE	14
ART. 41 PRINCIPI GENERALI.	14
ART. 42 RAPPORTI CON FORNITORI, CONSULENTI E OUTSOURCERS	14
ART. 43 CORRUZIONE TRA PRIVATI	15
ART. 44 ACCORDI ASSOCIATIVI	15
7. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INFORMATICHE	15
ART. 45 GESTIONE DI DOCUMENTI E SISTEMI INFORMATICI.	15
8. NORME FINALI	16
ART. 46 SISTEMA SANZIONATORIO	16
ART. 47 RINVIO	16

1. Principi generali

Art. 1 Natura del Codice

1. Il Codice etico (di seguito: “Codice”) è un documento ufficiale di P. C. Components società a responsabilità limitata, da qui in poi denominata P. C. Components, approvato dall’Amministratore Unico, che raccoglie i principi e le regole comportamentali in cui la Società si riconosce per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2.

2. Il Codice traccia, altresì, la disciplina generale cui sono soggetti tutti coloro che operano nel contesto aziendale e con la Società.

3. Altresì tutti i destinatari sono pertanto tenuti, nell’ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti dei Paesi in cui si opera.

Art. 2 Contenuto e finalità

Il Codice ha come scopo precipuo quello di dichiarare e diffondere i valori e le regole comportamentali a cui P. C. Components intende far costante riferimento nell’esercizio della propria attività imprenditoriale.

Art. 3 Destinatari

Sono destinatari del presente Codice:

- a) gli Organi sociali;
- b) il Personale (i dipendenti, i lavoratori parasubordinati ed i collaboratori con rappresentanza esterna) della P. C. Components
- c) i consulenti ed i fornitori di beni e servizi, anche professionali, e chiunque



svolga attività per la P. C. Components senza rappresentanza.

Art. 4 Obbligatorietà

1. I destinatari del Codice, di cui all'art. 3, sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed a conformarsi alle sue regole comportamentali.
2. La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell'instaurazione ed al mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei confronti dei quali P. C. Components s'impegna a diffondere ogni connessa informativa.
3. I soggetti indicati sub a), b), dell'art. 3 che violino le disposizioni del Codice sono passibili delle sanzioni previste dai sistemi disciplinari che costituiscono parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla P. C. COMPONENTS ai sensi del D.lgs. n. 231/01.
4. Per i soggetti indicati alla lett. b) dell'art. 3 la violazione può costituire giusta causa di recesso o di risoluzione del contratto. Per i soggetti cui alla lett. c) la P.C. Components Europe valuterà, in considerazione della tipologia del rapporto, l'opportunità di inserire nei relativi contratti le suddette clausole.
5. Inoltre P. C. Components si impegna, in occasione di rapporti lavorativi temporanei e duraturi con altre società, a rispettare, anche mediante il proprio personale, i principi etici e le norme etiche dalle stesse dettate.

Art. 5 Entrata in vigore

Il Codice entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Amministratore Unico

Art. 6 Pubblicità del Codice

1. Il Codice è condiviso all'interno dell'Azienda mediante consegna di copia ai soggetti di cui all'art. 3.
2. Una copia del Codice viene affissa nella bacheca aziendale e/o pubblicata sul sito Internet in apposita sezione.
3. Deve essere svolto un idoneo programma di formazione ai dipendenti e una continua opera di sensibilizzazione sulle tematiche relative al Codice etico.


Art. 7 Aggiornamenti

L'Amministratore ha facoltà di modificare, integrare, aggiornare il presente Codice dandone immediata comunicazione ed informativa ai soggetti tenuti all'applicazione dello stesso.

2. Principi di etica d'impresa

Art. 8 Correttezza

P. C. Components vigila affinché tutti i soggetti operanti al suo interno si uniformino ai principi di correttezza e di lealtà nell'espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini del mantenimento dell'immagine



della Società e del rapporto di fiducia instaurato con la clientela ed, in genere, con i terzi.

Art. 9 Onestà negli affari

1. Il personale della P. C. Components deve assumere un atteggiamento corretto ed onesto, sia nello svolgimento delle proprie mansioni, sia nei rapporti con gli altri componenti della Società, evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi ovvero di generare ipotesi di conflitto di interessi per procurare a sé od a terzi un indebito vantaggio.

2. È dovere, inoltre, di ogni dipendente P. C. Components di svolgere le proprie attività con impegno e rigore morale, di fornire prestazioni professionali adeguate alle funzioni ed alle responsabilità assegnate, di svolgere il proprio operato anche al fine di tutelare il prestigio e la reputazione dell'azienda e di accrescerne il valore patrimoniale ed il benessere di tutti gli stakeholders.

3. In nessun caso l'interesse o il vantaggio della P. C. Components possono indurre e/o giustificare un comportamento disonesto.

Art. 10 Informazione trasparente e completa

P. C. Components, rispettosa del principio di trasparenza, si impegna a divulgare una corretta, veritiera e completa informazione a favore di terzi.

Art. 11 Concorrenza leale

Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, P. C. Components non assume comportamenti, né sottoscrive accordi con società che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza e di pari opportunità del mercato di riferimento.

Art. 12 Imparzialità

P. C. Components s'impegna al rispetto dei principi di imparzialità e lealtà, non solo nell'espletamento delle mansioni delegate ai singoli, ma anche nei rapporti con i propri interlocutori.

Art. 13 Riservatezza e tutela della *privacy*

1. P. C. Components presta particolare attenzione all'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste dal d.lgs. n. 196/2003 e dal più recente Regolamento UE n. 679/2016.

2. In particolare non è consentito, né direttamente né indirettamente:

rivelare informazioni aziendali ad altri, inclusi altri dipendenti, a meno che non ne abbiano legittima necessità in ragione del loro lavoro e qualora, non siano dipendenti, abbiano accettato di tenerle riservate;

usare informazioni aziendali per alcuno scopo diverso da quello al quale sono destinate;

fare copie di documenti contenenti informazioni aziendali o rimuovere documenti od altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di



lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;
☒ distruggere impropriamente informazioni aziendali.

3. Tutti i documenti aziendali, i messaggi di posta elettronica ed altri materiali contenenti informazioni aziendali, nonché tutti i materiali redatti con l'uso di tali documenti, sono di proprietà della P. C. Components e devono essere restituiti all'azienda su richiesta della medesima od al termine del rapporto di lavoro.

4. La documentazione, che non è necessario conservare, deve essere distrutta, qualora contenga dati personali, in modo conforme alle politiche aziendali e nel rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n. 196/2003 e nel Regolamento Europeo n. 679/2016.

Art. 14 Diligenza ed accuratezza

P. C. Components cura che il personale adempia le proprie mansioni con la diligenza ed accuratezza necessarie, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori gerarchici e/o responsabili ed, in generale, degli standard qualitativi aziendali.

Art. 15 Equità ed uguaglianza e conflitto d'interesse

P. C. Components è intenta a sviluppare lo spirito aziendale di appartenenza e condanna qualsiasi forma di discriminazione e/o di abuso sia nell'ambito dei rapporti interni che esterni.

Art. 16 Principio gerarchico

1. P. C. Components si conforma al principio secondo cui ciascuno, sulla base del proprio livello di collocazione nell'organigramma della Società, è valutato con criteri meritocratici ed è competente e responsabile delle proprie azioni ed omissioni.

2. Il soggetto che riveste funzioni di gestione e rappresentanza in ambito aziendale, anche a livello di funzione, esercita l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo sull'attività dei soggetti ad esso sottoposti e/o da esso coordinati.

Art. 17 Professionalità

1. I soggetti operanti all'interno della Società, ovvero quelli ai quali P. C. Components affida l'espletamento di determinati servizi, sono dotati di comprovati requisiti di competenza, professionalità ed esperienza.

2. Con particolare riferimento al proprio personale, la Società cura con costanza la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale.

Art. 18 Tutela dell'ambiente

1. P. C. Components contribuisce alla diffusione ed alla sensibilizzazione nelle tematiche della tutela dell'ambiente e gestisce le attività ad essa affidate, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.

2. La Società asseconda le aspettative dei propri clienti relativamente alle questioni ambientali, assumendo ogni idoneo strumento di tutela e cautela e



condanna qualsiasi forma di danneggiamento e compromissione dell'ecosistema.

3. La Società contribuisce alla diffusione ed alla sensibilizzazione delle tematiche relative alla tutela dell'ambiente e contribuisce in maniera costruttiva alla sostenibilità ecologica.

A tal fine, la P. C. Components si impegna a:

- ☒ valutare e gestire i rischi ambientali;
 - ☒ correggere prontamente le condizioni che minacciano l'ambiente;
 - ☒ svolgere le relative verifiche periodiche;
 - ☒ gestire e smaltire i rifiuti secondo le norme vigenti in materia;
4. Selezionare i fornitori effettuando una preventiva verifica circa il possesso delle autorizzazioni richieste per legge.

3. Criteri comportamentali

Art. 19 Compagine sociale

La Società garantisce ai Soci una tempestiva ed esaustiva informazione nonché la trasparenza ed accessibilità ai dati ed alle documentazioni.

Art. 20 Organo amministrativo

1. L'organo amministrativo svolge le funzioni proprie con professionalità, autonomia, indipendenza e responsabilità nei confronti della P. C. Components, dei Soci, dei creditori sociali e dei terzi.
2. L'Amministratore non deve impedire od ostacolare l'esercizio delle attività di controllo da parte degli organi preposti.
3. L'Amministratore è tenuto ad evitare situazioni in cui si possano verificare conflitti di interesse e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni.
4. A tal riguardo, pertanto, l'Amministratore deve rispettare gli obblighi di legge. L'Amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della P. C. Components, deve darne notizia, precisandone la natura i termini, l'origine e la portata.
5. L'Amministratore assume l'impegno di far rispettare i valori enunciati nel presente Codice, promuovendone la condivisione e la diffusione, anche nei confronti di terzi, nonché le prescrizioni comportamentali di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo assunto dalla P. C. Components

Art. 21 Organismo di Vigilanza

1. P. C. Components adeguandosi alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modificazioni/integrazioni ha istituito l'Organismo di Vigilanza al quale è riconosciuta, nell'esercizio delle proprie funzioni ispettive, ampia autonomia.
2. È assicurato all'Organismo di Vigilanza libero accesso ai dati, alle



documentazioni ed informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Art. 22 Selezione ed assunzione del personale

1. In osservanza delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Società si impegna a rispettare i diritti umani fondamentali.
2. La P. C. Components offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.
3. La Società, pertanto, cura la selezione ed assunzione del personale dipendente assicurando il rispetto dei valori di pari opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo Statuto dei lavoratori ed il CCNL dei settori del Commercio.
4. Tale processo comprende la verifica della rispondenza tra il profilo dei vari candidati e le esigenze aziendali nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e dall'avviamento obbligatorio nei confronti del personale appartenente alle categorie protette.
Pertanto, ai dipendenti della Società è fatto divieto espresso di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro, beni o benefici, pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo, che possano essere finalizzati a promuovere l'assunzione come dipendente di un lavoratore o il suo trasferimento o la sua promozione.
5. L'assunzione del candidato selezionato presuppone la regolare sottoscrizione, tra P. C. Components ed il candidato, del contratto di lavoro applicabile, che dovrà indicare tutti gli elementi fondamentali del rapporto instaurato.
6. Qualora l'assunzione concerna un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro con una Società concorrente devono essere rispettati i perduranti obblighi legali ed etici del neo-assunto verso il suo precedente datore di lavoro.

Art. 23 Gestione dei rapporti di lavoro

1. I rapporti di lavoro che P. C. Components instaura sono conformi a principi di reciproco rispetto, equo trattamento e meritocrazia. In tal senso, la Società contrasta ogni forma di favoritismo o di discriminazione.
2. La gestione del rapporto e la scelta del tipo di contratto di lavoro si basa su un'attenta valutazione del profilo del soggetto tenendo in considerazione le richieste di quest'ultimo e adottando modelli contrattuali flessibili offerti dalla legislazione vigente.
3. Il potere gerarchico viene esercitato nel pieno rispetto dei diritti del personale, con obiettività ed equilibrio. Del pari il personale presta la massima collaborazione nell'osservare le disposizioni impartite dai soggetti "apicali" assumendo la massima diligenza e perizia nello svolgimento delle mansioni affidate.



4. Il personale è tenuto all'obbligo di fedeltà nei confronti della P. C. Components non potendo assumere occupazioni alle dipendenze di terzi ovvero collaborazioni non preventivamente autorizzate e non potendo comunque svolgere attività contrarie agli interessi della Società o incompatibili con i doveri d'ufficio.

Art. 24 Uso del patrimonio aziendale

1. I documenti, gli strumenti di lavoro, gli impianti e le dotazioni ed ogni altro bene, materiale ed immateriale (comprese le privative intellettuali ed i marchi) di proprietà della P. C. Components sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali e societari, con le modalità dalla stessa fissate; non possono essere utilizzati dal personale per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio.

2. Il patrimonio aziendale comprende altresì le strategie ed i piani imprenditoriali, gli elenchi dei clienti, i dati relativi al personale, organigrammi, dati finanziari e contabili ed ogni altra informazione relativa all'attività, ai clienti e dipendenti della P. C. Components

Art. 25 Divieto di accettazione doni e/o altre utilità

Il personale della Società non è autorizzato ad accettare da terzi, per sé o per altri, alcuna forma di dono o compenso, utilità o servizio, di qualsiasi natura, anche non avente carattere economico, rivolti ad influenzare lo svolgimento delle proprie mansioni.

Art. 26 Percorsi di carriera

P. C. Components favorisce la crescita professionale del proprio personale, valutandone la meritevolezza e le *performances* - tramite i soggetti che hanno effettivamente lavorato con l'interessato - nonché le competenze e le capacità, l'esperienza maturata e l'anzianità all'interno della Società.

Art. 27 Assenza di discriminazioni

1. P. C. Components vigila affinché nessuno dei propri componenti attui discriminazioni o attività di *mobbing* operata nei confronti di un soggetto in relazione all'età, al sesso, alle origini etniche, alle proprie convinzioni politiche e religiose, al proprio stato di salute, alle preferenze sessuali o altro *status* protetto dalla legge e promuove l'organizzazione di incontri e/o eventi finalizzati allo sviluppo dello spirito di gruppo tra i componenti, alla conoscenza ed al rispetto reciproco.

2. La Società sanziona inoltre ogni manifestazione, compreso l'uso di termini o gesti, che sia molesta, offensiva o intimidatoria.

3. Qualsiasi componente della P. C. Components che dovesse venire a conoscenza di situazioni di questo genere deve segnalarle al responsabile della direzione del personale.



Art. 28 Personale straniero

P. C. Components Europe si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno ed a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini.

Art. 29 Divieto di detenzione di materiale pornografico

1. E' fatto divieto assoluto di detenere presso i locali della Società, i magazzini, le pertinenze di essa o in qualsiasi altro luogo che comunque sia alla stessa riconducibile, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 30 Disposizioni in materia di immigrazione clandestina

1. La Società si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini.

2. In particolar modo, si inibisce qualsivoglia condotta finalizzata all'introduzione illegale di familiari, al di fuori dell' ipotesi di ricongiungimento familiare, espressamente normativizzata ex art. 29 d.lgs. 286/1998.

Art. 31 Sicurezza sul lavoro

1. P. C. Components Europe è scrupolosa nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

2. La Società effettua un monitoraggio costante dei propri impianti per garantire il massimo della sicurezza e della qualità dei propri servizi.

3. Il personale ed i collaboratori della Società assicurano la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile ovvero di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti.

4. Ove un componente della P. C. Components riscontri anomalie o irregolarità in materia, dovrà tempestivamente informarne il responsabile interno del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

5. Ogni dipendente della P. C. Components non deve esporre gli altri dipendenti a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

6. Tutti coloro che lavorano per la Società sono responsabili della buona gestione e del rispetto delle procedure adottate in materia di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro.

7. La Società fornisce un ambiente di lavoro sicuro e sano per tutti i dipendenti, appaltatori e fornitori.



4. Rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.)

Art. 32 Principi informativi

1. La Società ha una chiara posizione riguardo la corruzione tra i suoi partners commerciali ed i fornitori. E' vietato, pertanto, dare, offrire o promettere denaro od altre utilità, quali ad esempio servizi, prestazioni o favori che possano ragionevolmente essere interpretati come eccedenti le normali pratiche di cortesia ovvero esercitare illecite pressioni nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di enti concessionari di pubblico servizio o di loro parenti o conviventi, sia italiani che stranieri, per indurre al compimento di qualsiasi atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.

2. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con concessionari di un pubblico servizio, la Società non dovrà farsi rappresentare da terzi quando si possano creare conflitti d'interesse.

3. Inoltre è vietato dare, offrire, promettere denaro o altre utilità in occasione di commesse primarie o secondarie, di cessione di contratti esteri, nonché in occasione di varianti d'opera, anche rappresentanti opere aggiuntive o *extra* lavorative.

Art. 33 Gare ed appalti pubblici

1. In occasione di future partecipazioni a gare indette dalla P.A. per la fornitura di beni e/o servizi, P. C. Components manterrà rapporti conformi alle prescrizioni del bando ed alla normativa in materia.

2. Sono vietate pressioni o altri comportamenti maliziosi da parte di coloro che operano in nome o per conto della P. C. Components nella gestione e nei rapporti con la P.A., volti ad indurre quest'ultima ad assumere atteggiamenti favorevoli o decisioni in favore della Società in modo illecito e, comunque, contrario ai principi del presente Codice.

Art. 34 Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

Nell'ambito dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, P.C.

Components assicura la massima disponibilità e collaborazione, anche in sede di ispezioni e verifiche nonché, se dovuti e/o richiesti, una completa informazione, produzione di dati e documentazioni nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e correttezza e delle loro funzioni istituzionali.

Art. 35 Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. La P. C. Components collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.

2. E' fatto espresso divieto di promettere doni, denaro o altri vantaggi a favore



di tali autorità giudiziarie o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell'interesse della Società.

3. E' fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

4. E' fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità od a sottrarsi alle ricerche di questa.

5. Gestione contabile e finanziaria

Art. 36 Gestione dei flussi finanziari

1. E' fatto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecita ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza. E' fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.

2. A tal fine, in via preventiva, devono essere verificate le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, per appurarne la rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di affari.

3. E' vietato mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata false o contraffatte.

4. Chiunque riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, per rapporti imputabili alla P. C. Components, ha l'obbligo di informare il proprio superiore, affinché provveda alle opportune denunce.


5. P. C. Components assicura la corretta registrazione di tutte le operazioni affinché siano mantenuti i relativi riscontri, nei conti della Società, nei rendiconti e nei documenti finanziari.

6. P.C. Components Europe si impegna a rispettare tutte le leggi nazionali ed internazionali, nonché i regolamenti inerenti al riciclaggio di denaro.

7. Devono essere verificate, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di affari.

Art. 37 Registrazioni contabili

1. P. C. Components fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni, effettuate in conformità al codice civile, ai principi contabili e nel rispetto delle norme fiscali vigenti, in modo tale da assicurare la



trasparenza e la tempestività di verifica.

2. P.C. Components Europe previene la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati o depositati in conti personali e non vengano emesse fatture per prestazioni inesistenti.

3. Ogni operazione e transazione finanziaria deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

4. Di ogni operazione deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

5. A tal fine vi deve essere un adeguato supporto documentale che permetta di controllare, in ogni momento, le motivazioni dell'operazione e chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

6. E' fatto espresso divieto, in particolare all'amministratore, di rappresentare, nei bilanci, nei libri sociali e nelle comunicazioni dirette a soci e/o a terzi, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero di omettere informazioni dovute per legge circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, in modo da indurre in errore i destinatari ovvero da cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori sociali.

7. Secondo il principio di controllo della separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione sono svolte da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente individuate all'interno della P. C. Components in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a tali singoli soggetti.

8. E' vietata ogni azione o omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate ai soci o attribuite ad organi di controllo anche *extra* sociali.

Art. 38 Operazioni in danno ai creditori

1. È vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

2. È vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.

3. È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

4. È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio delle Società in caso di trasformazione.

Art. 39 Comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza

1. P.C. Components Europe effettua con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità



Pubbliche di Vigilanza, non opponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni delle predette Autorità.

2. In particolare, è fatto divieto di:

- ☒ esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della P. C. Components;
- ☒ porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione);
- ☒ omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità.

Art. 40 Contributi, sponsorizzazioni e omaggi

1. P. C. Components Europe può concedere contributi e sponsorizzazioni a privati ed enti pubblici e non *profit*, che siano regolarmente costituiti, specie se finalizzate ad obiettivi sociali, culturali e di solidarietà, nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile, bilancistica e fiscale.

2. La Società deve rispettare le leggi che regolano la partecipazione della stessa in attività politiche e tutto ciò che riguarda i contributi alla politica.

6. Relazioni esterne

Art. 41 Principi generali.

I rapporti con i terzi vengono gestiti secondo principi di massima collaborazione, disponibilità, professionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della tutela della *privacy* al fine di creare le basi per un rapporto solido, duraturo e di fiducia reciproca.

Art. 42 Rapporti con fornitori, consulenti e outsourcers

1. La scelta dei fornitori si basa su una attenta valutazione di ordine tecnico-economico in considerazione dei seguenti parametri: analisi dei prodotti, dell'offerta, della convenienza economica, dell'idoneità tecnica e professionale, della competenza ed affidabilità.

2. I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso risultare conformi e giustificati da concrete esigenze aziendali.

3. In vigenza di rapporti continuativi di fornitura P. C. Components intrattiene rapporti impegnati sui principi di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità.

4. Prima di addivenire al pagamento della relativa fattura, P.C. Components verifica l'effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore.



5. I rapporti della P. C. Components con i consulenti esterni, collaboratori ed eventuali *outsourcers* si basano sui medesimi principi e criteri selettivi di cui ai commi precedenti.

6. P. C. Components, a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi che hanno ispirato il presente Codice.

7. Nel caso in cui la Società abbia necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti della Pubblica Amministrazione, in qualità di consulenti, deve essere rispettata la normativa vigente.

Art. 43 Corruzione tra privati

E' vietato dare o promettere denaro o altra utilità all'amministratore, soggetti preposti alla redazione di documenti contabili societari, partner commerciali, certificatori, consulenti, prestatori di servizi, fornitori in genere, ecc, da cui possa derivare una violazione di obblighi di ufficio e di fedeltà da parte del soggetto corrotto e tale da cagionare un nocumento alla società terza.

Art. 44 Accordi associativi

P. C. Components rifiuta qualsivoglia forma associativa o accordo associativo di tipo illegale, nazionale od estero, finalizzata al compimento di reati o di condotte contrarie alla legge ed alle normative di settore.

7. Gestione delle attività informatiche

Art. 45 Gestione di documenti e sistemi informatici.

1. E' vietata la falsificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. E' altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, la distruzione o l'occultamento di documenti veri.

2. Per "documento informatico" si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

3. E' vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.

4. E' vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna, o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.

5. E' vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione della società o di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a danneggiare un sistema informatico o telematico altrui, le



informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il suo funzionamento.

6. E' vietato intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici o telematici. E' altresì vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale, a terzi del contenuto delle informazioni intercettate. E', inoltre, vietato installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare o interrompere le comunicazioni suddette.

7. Sono vietate la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di sistemi informatici o telematici .

8. E' vietato qualsiasi utilizzo di software privi della licenza d'uso non conformi alle normative sul *copyright* e sul diritto di autore.

8. Norme finali

Art. 46 Sistema sanzionatorio

Le violazioni delle norme contenute nel presente Codice Etico saranno sanzionate secondo quanto previsto dal Codice disciplinare. Pertanto, si consiglia di leggere il Codice Disciplinare in combinato disposto con il presente Codice Etico, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali le cui violazioni possono dar luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.

Art. 47 Rinvio

Il Codice Etico trova attuazione coordinata con le prescrizioni del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla P. C. Components Europe ex d.lgs. n. 231/01.